

**PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI**

**GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026**

**GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026**

## TRA

**ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA** (di seguito ASST GOM)

Niguarda), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano C.F./P.IVA

09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale

rappresentante in qualità di Direttore Generale pro tempore

**E**

**L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo**

**Trivulzio.** (di seguito denominata ASP IMMES E PAT ), con sede a Milano in Via

Antonio Tolomeo Trivulzio n. 15 (CF/P.IVA 04137830966), in persona del legale

rappresentante, Direttore Generale, Dott. Prof. Francesco Paolo Tronca,

Commissario Straordinario ,

Congiuntamente definite Parti.

**PREMESSO CHE:**

- la decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026 è stata effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è la c.d. "Legge olimpica" (Legge n. 31 dell'8 maggio 2020);
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e dalla D.G.R. XII/2931 del 05.08.2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici

- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e dalla D.G.R. XII/2931 del 05.08.2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici

Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano

Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in

collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST

della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza

Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi

aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- con DGR n. XII/2931 del 05/08/2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024";

- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;

- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate;
- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

Trivulzio si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per garantire

l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi

Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto

all'organizzazione ed ai servizi).

L'elenco del personale dipendente dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti

Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio che svolgerà l'attività di cui

all'art. 3 è identificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione. Le parti

danno atto che l'allegato in questione può subire modifiche in costanza di

convenzione mediante scambio di nota tra le parti.

### **Art. 3 Svolgimento dell'attività**

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo

Trivulzio s'impegna, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, a far frequentare al

personale arruolato un periodo di formazione obbligatoria in presenza

propedeutica da 1 a 5 giornate.

Durante lo svolgimento delle Olimpiadi l'assistenza sanitaria sarà prestata nelle

Venue olimpiche, sui campi di gara, nelle Medical Stations, nei Policlinici

Olimpici e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di

coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di

supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.

Rientrano tra le attività regolate dalla presente Convenzione anche quelle

svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (in particolare, attività

svolte in occasione di *test event*).

La suddetta attività si articolerà in turni della durata massima di 12 ore, di

norma per moduli pari a 5/7 giorni. Le prime 7 ore di turno saranno considerate

come attività istituzionale, le restanti verranno remunerate secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

#### **Art. 4 Accordi economici e modalità di pagamento**

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio, si impegna a corrispondere al proprio personale arruolato, così come previsto dal bando di reclutamento:

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica laddove l'istituto giuridico utilizzato a giustificazione della giornata sia compatibile;
- il compenso previsto per l'attività istituzionale per le prime 7 ore del turno;
- un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore eccedenti alle prime 7 ore di turno, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues, come di seguito riportato:

PROFILO	TARIFFA/h
DIRIGENTI MEDICI (4 profili operativi)	
DIRIGENTI FARMACISTI	80 €
DIRIGENTI PSICOLOGI	
INFERMIERI	
TSRM	
FISIOTERAPISTI	50 €
PODOLOGI	
OSS	30 €

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici.

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio., una volta ricevuto il consuntivo e concluse le risultanze, provvederà all'emissione di fattura esclusivamente per l'attività eccedente alle prime 7 ore di turno oggetto della presente Convenzione, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda e, contestualmente, provvederà a corrispondere il compenso al dipendente nel cedolino stipendiale.

## Art. 5 Idoneità

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio, si impegna a valutare preventivamente l'idoneità fisica su turni h. 24 all'impiego del personale oggetto della presente Convenzione così come elencato nell'Allegato 1.

## Art. 6 Rischio Radiologico

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio si impegna a garantire la sorveglianza sanitaria prevista per il personale dipendente ai sensi del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 ed ad ottemperare quanto previsto dall'art.112 del sopracitato decreto.

L'ASST GOM Niguarda, si impegna, in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti,  
ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione fornendo i relativi D.P.I.,  
a fornire la formazione specifica e ad ottemperare quanto previsto dall'art.113

del sopracitato decreto."

Si ricorda che il professionista è tenuto ad attivarsi a tutela della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, adottando le misure ed attuando gli adempimenti previsti dall'art. 118 e dalle altre disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.

#### **Art. 7 Responsabilità e copertura assicurativa**

L'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio di infortuni.

In caso di infortunio, si applicherà la normativa di riferimento e l'ASST GOM Niguarda, per il tramite del Responsabile della Venue, provvederà a darne comunicazione all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e Pio Albergo Trivulzio al seguente indirizzo di posta elettronica [dip.sociosanitario@pioalbergotrivulzio.it](mailto:dip.sociosanitario@pioalbergotrivulzio.it).

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e Pio Albergo Trivulzio si impegna a comunicare all'INAIL il cambio di sede lavorativa e altri eventuali adempimenti necessari previsti.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano,

nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., cd. "Codice Privacy").

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla Convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 9 Obbligo di riservatezza**

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio si impegna a dare notizia ai propri dipendenti reclutati circa l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 Durata**



La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

#### **Art. 11 Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

#### **Art. 12 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente Convenzione è competente il Foro di Milano.

#### **Art. 13 Imposta di bollo e registrazione**

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 14 Disposizioni finali**

La presente Convenzione è redatta in un unico originale ed è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

